



**Relazione tecnico finanziaria relativa alla “Ipotesi” di Accordo per la definizione dei criteri per la concessione dei sussidi e il conferimento di borse di studio quali benefici di tipo assistenziale riservati al personale in servizio di ruolo dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” sottoscritta in data 11/02/2021**

Composta	Da quattro moduli: <ul style="list-style-type: none"><li>- “Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa”</li><li>- “Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa”</li><li>- “Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa”</li><li>- “Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio”</li></ul>
----------	--

**Modulo I**

**La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa**

**Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità**

*Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato*

**Sezione II – Risorse variabili**

L’articolo 51, comma 2, del CCNL del personale del Comparto delle “Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione”, quadriennio normativo 1994-1997, sottoscritto il 7 ottobre 1996, e l’articolo 74, comma 2, del CCNL del personale del Comparto delle “Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione”, quadriennio normativo 1994-1997, “Area della Dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali”, sottoscritto il 5 marzo 1998, dispongono che “... i principi informativi relativi alla disciplina degli interventi, già previsti dall’art. 24 del DPR 171/1991, e la relativa misura saranno definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale, nell’ambito dell’importo massimo dell’1% delle spese per il personale del Comparto iscritte nel bilancio di previsione...”.

In materia di concessione di benefici di natura assistenziale e sociale, l’articolo 96 del vigente CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca”, triennio normativo 2016 – 2018, sottoscritto il 19 aprile 2018, prevede che:

“1. Gli enti disciplinano, in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:

- a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);
- b) supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli;
- c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
- d) prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
- e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.

2. *Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale, nonché, per la parte non coperta da tali risorse, mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse per i trattamenti accessori del personale*".

Tanto premesso, ai fini della determinazione, per l'anno 2021, dello stanziamento complessivo da destinare alla erogazione dei benefici assistenziali, sono state prese in considerazione, quale base di calcolo, tutte le spese di personale previste, quale stanziamento a bilancio di previsione per l'anno 2021, in competenza per il predetto anno 2021, a titolo di trattamento economico del personale ovvero i seguenti stanziamenti:

<b>Funzione Obiettivo 1.08.01.01 - Gestione Risorse Umane - Personale Dipendente</b>	
Stipendi e assegni fissi per il personale dirigente	58.200,00
Stipendi e assegni fissi per il personale a tempo indeterminato	36.630.000,00
Trattamento accessorio personale livelli I - III	1.458.000,00
Fondo per il trattamento accessorio personale livelli IV - VIII	4.650.000,00
Fondo per il trattamento accessorio personale dirigenziale di 2 <sup>a</sup> fascia	116.694,63
Indennità non gravanti su fondo accessorio per il personale a tempo indeterminato	56.000,00
<b>Totale</b>	<b>42.968.894,63</b>
<b>Funzione Obiettivo 1.08.01.02 - Gestione Risorse Umane - Personale ASI-INAF</b>	
Stipendi e assegni fissi per il personale a tempo indeterminato	3.510.000,00
Trattamento accessorio personale livelli I - III	270.000,00
<b>Totale</b>	<b>3.780.000,00</b>
<b>Funzione Obiettivo 1.08.01.03 - Gestione Risorse Umane - Personale TD su Fondi ordinari</b>	
Stipendi e assegni fissi per il personale a tempo determinato	161.325,65
Trattamento accessorio personale livelli I - III a tempo determinato	3.000,00
Fondo per il trattamento accessorio personale livelli IV - VIII a tempo determinato	45.364,83
<b>Totale</b>	<b>209.690,48</b>
<b>Funzione Obiettivo 1.08.01.06 - Gestione Risorse Umane - Altro personale</b>	
Compensi, indennità e rimborsi al Direttore Scientifico	150.000,00
Stipendi e assegni fissi per il personale dirigente a tempo determinato	91.800,00
Fondo per il trattamento accessorio Direttore Generale	100.302,91
<b>Totale</b>	<b>342.102,91</b>
<b>Totale spese di personale</b>	<b>47.300.688,02</b>
<b>1% delle spese di personale</b>	<b>473.006,88</b>

Lo stanziamento complessivo destinato alla erogazione dei benefici assistenziali è stato, pertanto, quantificato, in sede di approvazione del Bilancio Annuale di previsione per l'Esercizio Finanziario 2021, nell'ambito dell'importo massimo dell'1% del totale complessivo delle predette spese per il personale, per un importo stanziato, nel predetto Bilancio di previsione, pari ad € **440.000,00**.

Con il Verbale del 20 aprile 2021 numero 50, il Collegio dei Revisori dei Conti, in merito alla *Ipotesi* di Accordo sottoscritta in data 11 febbraio 2021 e sottoposta alla prescritta certificazione, nel rilevare che "...la decisione sull'ammontare delle risorse da destinare alla concessione di benefici socio assistenziali ai dipendenti è rimessa, analogamente a quanto accade per le altre risorse destinate alla remunerazione del trattamento accessorio del personale, alla discrezionalità dell'Amministrazione e, segnatamente, degli organi di governo dell'Ente in sede di approvazione del Bilancio annuale di previsione nei limiti dell'importo massimo pari all'1% delle spese di personale. La decisione sulle risorse da destinare dovrà pertanto essere definita in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale in relazione agli equilibri di bilancio dell'ente e non può essere automaticamente definita nella misura massima in sede di contrattazione integrativa...", con riferimento al rispetto del limite massimo dello stanziamento da destinarsi alla erogazione dei benefici assistenziali, stabilito nella misura dell'1% delle spese di personale dal sopra richiamato articolo 51, comma 2, del CCNL del personale del Comparto delle

“Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione”, quadriennio normativo 1994-1997, sottoscritto il 7 ottobre 1996, ha evidenziato che il predetto “...limite massimo dell’1% delle spese di personale debba essere calcolato escludendo dalla base di riferimento le spese riferite al personale dirigente, al Direttore Generale, al Direttore Scientifico e al personale in regime di lavoro pubblico non contrattualizzato che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 51 comma 2 ccnl 7.10.1996 o dell’art. 96 ccnl 14.4.2018 (riferiti come noto al personale del comparto ricerca inquadrato nei livelli I-VIII). Allo stesso modo, non si ritiene possano essere comprese nella base di calcolo le risorse destinate a remunerare gli incarichi di RSPP conferite ai dipendenti INAF, alla luce del parere ARAN n. 1587/2020 che ha ritenuto ammissibile la retribuità dell’incarico di RSPP con risorse di bilancio ed al di fuori del rapporto di lavoro subordinato con l’amministrazione “qualora lo stesso si configuri come incarico conferito dall’amministrazione, non ricompreso negli obblighi lavorativi del dipendente, i quali discendono dal rapporto di lavoro subordinato già costituito con l’amministrazione”.

Con riferimento a quanto sopra si fa presente che l’articolo 51, comma 2, del CCNL del personale del Comparto delle “Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione”, quadriennio normativo 1994-1997, sottoscritto il 7 ottobre 1996 e l’articolo 74, comma 2, del CCNL del personale del Comparto delle “Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione”, quadriennio normativo 1994-1997, “Area della Dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali”, sottoscritto il 5 marzo 1998, nel determinare l’importo dello stanziamento da destinarsi ai benefici assistenziali nel limite “...dell’importo massimo dell’1% delle spese per il personale del Comparto iscritte nel bilancio di previsione...” non specificano le singole voci di spesa per il personale che devono essere considerate al fine di quantificare il predetto importo.

Al riguardo, si fa presente che, in assenza di specifiche disposizioni normative e contrattuali sulle modalità di costituzione del Fondo per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale, risulta che gli Enti di Ricerca hanno proceduto in maniera diversa e non univoca alla costituzione del predetto Fondo.

A titolo di esempio, si richiama quanto riportato in merito nella Relazione tecnico –finanziaria relativa all’ “Accordo per la distribuzione dei benefici sociali ed assistenziali al personale dei Livelli dal Primo all’Ottavo, per l’anno 2018”, dello “Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale” (ISPRA), pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del predetto Istituto al seguente link: [https://isprambiente.gov.it/files2018/trasparenza/personale-2018/Relazione\\_tecnicofinanziaria\\_accordo\\_benefici\\_sociali\\_2018.pdf](https://isprambiente.gov.it/files2018/trasparenza/personale-2018/Relazione_tecnicofinanziaria_accordo_benefici_sociali_2018.pdf)

Nella predetta Relazione tecnico –finanziaria è riportata una tabella nella quale sono elencati i capitoli relativi alle spese di personale del Bilancio di previsione dell’ISPRA, che sono stati presi in considerazione quale base di calcolo per la determinazione dello stanziamento da destinare, per l’anno 2018, ai benefici sociali ed assistenziali ovvero i capitoli relativi alle seguenti voci di spesa per il personale:

- Stipendi ad altri assegni fissi al personale a ruolo
- Stipendi ad altri assegni fissi al personale con contratto a termine
- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Ente per i dipendenti
- Somme per il finanziamento del trattamento accessorio per il personale a tempo indeterminato
- Somme per il finanziamento del trattamento accessorio per il personale a tempo determinato
- Funzionamento servizi mensa
- Spesa per la concessione di buoni pasto al personale
- Versamenti al fondo indennità di anzianità
- Corsi per il personale

Analogamente, nella Relazione tecnico –finanziaria relativa alla “Ipotesi di contratto collettivo integrativo “Piano di Welfare Integrativo 2019-2021-Criteri per il periodo 2019-2021, art. 96 CCNL 19 aprile 2018” del “Consiglio Nazionale delle Ricerche” (CNR), sottoscritto preliminarmente in data 13 dicembre 2019 ed in via definitiva in data 28 ottobre 2020, a seguito della positiva certificazione degli Organi di Controllo, che è pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del CNR al seguente link: [www.cnr.it/it/contrattazione-integrativa](http://www.cnr.it/it/contrattazione-integrativa), sono riportate, in apposite tabelle, le seguenti voci di spesa del personale, iscritte nei Bilanci di previsione del CNR degli anni 2019 e 2020, che sono state prese in considerazione per la determinazione del Fondo per i benefici assistenziali e sociali per ciascuno dei predetti anni:

- Stipendi ed assegni fissi per il personale a tempo indeterminato/determinato
- Competenze accessorie personale a tempo indeterminato/determinato
- Buoni pasto

- Assegni familiari corrisposti a personale a tempo indeterminato/determinato
- Missioni del personale dipendente
- Acquisto di servizi per formazione obbligatoria generica e discrezionale
- TFR per il personale a tempo indeterminato/determinato
- Imposte e contributi a carico dell'ente

Con specifico riferimento al personale inquadrato nella qualifica di Astronomo, il cui rapporto di lavoro non è contrattualizzato ma è soggetto al regime di diritto pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto espressamente disposto dall'articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, numero 163, il quale prevede che al: "...personale di ricerca ordinario, straordinario e associato contemplato nel presente decreto sono attribuiti il trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza previsti per il regime a tempo pieno rispettivamente dei professori universitari straordinari e ordinari e dei professori associati...", premesso che ai fini della determinazione dello stanziamento complessivo da destinare alla erogazione dei benefici assistenziali e sociali per l'anno 2021 non sono state prese in considerazione, in ordine alla base di calcolo, le spese riferite al predetto personale di ricerca inquadrato nella qualifica di Astronomo, si fa presente che:

- l'articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003 numero 138 e successive modifiche ed integrazioni, ha previsto che il predetto personale "...in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto mantiene l'attuale stato giuridico ed economico ed ha la facoltà di optare per l'applicazione del contratto nazionale degli enti di ricerca secondo modalità definite dai regolamenti di cui all'articolo 18...";
- il personale con la qualifica di Astronomo, che ha esercitato la facoltà di opzione di cui al predetto articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003 numero 138 e successive modifiche ed integrazioni, è stato inquadrato nei corrispondenti profili e livelli del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti di Ricerca a decorrere dal 1 luglio 2009;
- l'articolo 21 del vigente Regolamento del Personale, rubricato "Principi generali", dispone che "...al personale appartenente alla qualifica di astronomo è garantita parità di trattamento e di opportunità scientifica con il personale dei livelli I-III del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione nell'ambito di tutte le attività dell'Ente e nello svolgimento dei compiti di ricerca, nel rispetto della vigente legislazione...";
- con Delibera del 25 febbraio 2021 numero 8, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del predetto articolo 21 del Regolamento del Personale, il quale è stato riformulato con l'aggiunta di ulteriori commi e con l'espressa previsione, in particolare, al comma 2, che per il "...perseguimento delle finalità specificate nel primo comma del presente articolo, al personale in servizio di ruolo presso lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" inquadrato nella qualifica di "astronomo", con i profili di "astronomo ordinario", di "astronomo associato" e di "ricercatore astronomo", è riconosciuta la facoltà di optare per l'inquadramento nei profili e nei livelli professionali previsti dal nuovo sistema di classificazione del "personale di ricerca", come introdotto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del relativo Comparto, nel rispetto delle "Tabelle di Equiparazione" approvate con il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 18 gennaio 2008...". La predetta modifica è stata approvata dal Ministero dell'Università e della Ricerca con nota registrata nel protocollo generale in data 26 marzo 2021 con il numero progressivo 4830.

Tanto premesso, tenuto conto di quanto rilevato dal Collegio dei Revisori dei Conti nel predetto Verbale del 20 aprile 2021 numero 50, in merito alle voci di spesa per il personale da prendere come base di riferimento per il calcolo del predetto limite massimo dell'1%, si evidenzia che, detraendo dalla predetta base di calcolo, di cui alla tabella sopra riportata, le voci di spesa riferite al trattamento economico del personale inquadrato nella qualifica di Dirigente Amministrativo ed al trattamento economico del Direttore Generale e del Direttore Scientifico, nonché le voci di spesa riferite alle indennità non gravanti su fondo accessorio, l'importo stanziato in sede di approvazione del Bilancio Annuale di previsione per l'Esercizio Finanziario 2021 per i benefici assistenziali, pari ad € 440.000,00, **risulta comunque contenuto nell'ambito dell'importo massimo dell'1% del totale complessivo delle predette spese per il personale**, come si evince dalla seguente tabella:

Funzione Obiettivo 1.08.01.01 - Gestione Risorse Umane - Personale Dipendente	
Stipendi e assegni fissi per il personale a tempo indeterminato	36.630.000,00
Trattamento accessorio personale livelli I - III	1.458.000,00
Fondo per il trattamento accessorio personale livelli IV - VIII	4.650.000,00
<b>Totale</b>	<b>42.738.000,00</b>
Funzione Obiettivo 1.08.01.02 - Gestione Risorse Umane - Personale ASI-INAF	
Stipendi e assegni fissi per il personale a tempo indeterminato	3.510.000,00
Trattamento accessorio personale livelli I - III	270.000,00
<b>Totale</b>	<b>3.780.000,00</b>
Funzione Obiettivo 1.08.01.03 - Gestione Risorse Umane - Personale TD su Fondi ordinari	
Stipendi e assegni fissi per il personale a tempo determinato	161.325,65
Trattamento accessorio personale livelli I - III a tempo determinato	3.000,00
Fondo per il trattamento accessorio personale livelli IV - VIII a tempo determinato	45.364,83
<b>Totale</b>	<b>209.690,48</b>
<b>Totale spese per il personale dei Livelli I-VIII</b>	<b>46.727.690,48</b>
<b>1% delle predette spese per il personale dei Livelli I-VIII</b>	<b>467.276,90</b>

Con la "Ipotesi" di Accordo sottoscritta in data 11 febbraio 2021, le "Parti" hanno stabilito, inoltre, che:

- i Fondi destinati alla concessione dei sussidi e al conferimento delle borse di studio, qualora non utilizzati nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, devono restare vincolati per la stessa finalità nei successivi esercizi finanziari (**articolo 3**);
- le risorse disponibili nell'anno successivo devono essere incrementate con l'avanzo di amministrazione, costituito dai finanziamenti annuali destinati sia alle concessione dei sussidi, che al conferimento delle borse di studio e non utilizzati, in tutto o in parte (**articolo 4**);
- l'avanzo di amministrazione accertato negli esercizi finanziari precedenti e che, alla data del 31 dicembre 2020, è risultato ammontare ad € **2.808.029,55**, dovrà essere utilizzato, a decorrere dall'anno 2021 e negli anni successivi, quale quota di incremento delle risorse disponibili nell'anno di riferimento, nel rispetto di condizioni, tempi e modalità che saranno definiti dalle predette "Parti" con apposito "Accordo" (**articolo 5**);
- per l'anno 2021, in conformità a quanto stabilito all'articolo 5 della "Ipotesi" di Accordo, una quota parte del predetto avanzo di amministrazione, pari ad € **400.000,00**, sarà utilizzata per le stesse finalità previste con la predetta "Ipotesi" di Accordo (**articolo 6**).

Con riferimento al predetto avanzo di amministrazione pari ad € **2.808.029,55**, nella seguente tabella sono riportati gli stanziamenti per i benefici assistenziali e sociali previsti nei Bilanci dell'INAF dall'anno 2006 all'anno 2021, con le relative quote di spesa per ciascun anno ed il relativo avanzo, nonché l'avanzo totale al 31 dicembre 2020:

Anno	Preventivo	Speso	Avanzo dell'anno	Fondo Totale fine Anno
2006	100.000	47.874	52.126	52.126
2007	150.000	56.752	93.248	145.374
2008	150.000	56.200	93.800	239.174
2009	200.000	58.110	141.890	381.064
2010	200.000	68.348	131.652	512.716
2011	0	134.547	-134.547	378.169
2012	0	96.250	-96.250	281.919
2013	0	127.340	-127.340	154.579
2014	424.822	98.166	326.656	481.235
2015	425.356	63.117	362.239	843.474
2016	611.729	109.984	501.745	1.345.219
2017	441.129	121.000	320.129	1.665.348
2018	447.350	116.880	330.470	1.995.818
2019	621.922	122.045	499.877	2.495.695

2020	423.258	110.926	312.332	2.808.027
2021	440.000	n.d.	n.d.	n.d.

Avanzo al 31/12/2020: 2.808.030 (differenza di 3 euro dovuta all'arrotondamento)

Si allega, altresì, una tabella nella quale, per ciascuno degli anni dal 2006 al 2020, è stato riportato il dato relativo alle spese del personale ed il corrispondente limite dell'1% delle predette spese in ordine agli stanziamenti per i benefici assistenziali e sociali previsti nei Bilanci di previsione dell'INAF dei predetti anni (**allegato n. 1**).

Il Collegio dei Revisori dei Conti, con il Verbale del 20 aprile 2021 numero 50, ha rilevato "...alla luce della documentazione prodotta e di un'analisi ulteriore della normativa contrattuale di riferimento..." di non ritenere conforme alla predetta normativa "...la prevista possibilità di utilizzare le risorse accantonate nell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2020...", tenuto anche conto che il Regolamento per la concessione dei sussidi per i dipendenti dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, approvato con Decreto Commissariale del 12 gennaio 2004 numero 59 e modificato con Decreto Commissariale del 4 maggio 2004 numero 109, all' "...art. 10 prevede la possibilità che le somme utilizzate in un quadrimestre siano sommate alle disponibilità del quadrimestre successivo (art. 10) e non contempla la possibilità di riportare all'anno successivo le risorse non utilizzate a fronte dello stanziamento annualmente previsto in bilancio...".

Con riferimento a quanto sopra, si fa presente che:

- l'articolo 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, numero 509 dispone che gli Enti possono disciplinare "...sentite le federazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale..." la concessione dei seguenti benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti:
  - 1) sussidi;
  - 2) borse di studio;
  - 3) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
  - 4) prestiti;
  - 5) mutui edilizi...";
- l'articolo 96 del CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca", triennio normativo 2016 – 2018, sottoscritto il 19 aprile 2018, prevede che gli Enti di Ricerca possano disciplinare, in sede di contrattazione integrativa, la concessione dei seguenti benefici di natura assistenziale e sociale:
  - a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);
  - b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
  - c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
  - d) prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
  - e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale...

Tanto premesso, l'INAF, ai sensi e per gli effetti del Regolamento per la concessione dei sussidi per i dipendenti dell'Istituto Nazionale di Astrofisica approvato con Decreto Commissariale del 12 gennaio 2004 numero 59 e modificato con Decreto Commissariale del 4 maggio 2004 numero 109, ha erogato, negli anni, benefici assistenziali al personale per la categoria dei "sussidi", con esclusione delle altre categorie, seppure previste dalla contrattazione collettiva nazionale, quali borse di studio, contributi per attività culturali, ricreative e con finalità sociale, prestiti e polizze sanitarie integrative, in assenza di ulteriore disciplina regolamentare che disponesse in merito ad altre categorie di benefici assistenziali. Pertanto, a fronte degli stanziamenti previsti nei Bilanci di previsione degli anni dal 2006 al 2020, le risorse effettivamente erogate per le predette finalità sono costantemente risultate inferiori ai predetti stanziamenti, in quanto destinate esclusivamente ai sussidi. Il vigente Regolamento per la concessione dei sussidi prevede un numero molto limitato di fattispecie per l'accesso ai benefici assistenziali e sociali e, quindi, di fatto, ha consentito un utilizzo assai ridotto degli stanziamenti annuali destinati alle predette finalità. L'opportunità di prevedere ulteriori categorie di benefici assistenziali e sociali per il personale dell'INAF, oltre ai sussidi, nonché di rivedere le vigenti disposizioni regolamentari che stabiliscono i criteri per la determinazione degli stessi, è stata rilevata dalle "Parti" in occasione di diverse riunioni di

contrattazione integrativa, ma senza addivenire ad accordi volti a definire la modifica della vigente disciplina e la definizione di criteri per la concessione di ulteriori benefici assistenziali. Rilevata, quindi, la necessità di rivedere le predette norme regolamentari per la concessione dei sussidi, al fine di ampliare il numero delle fattispecie previste ai fini dell'accesso ai benefici assistenziali e sociali e, di conseguenza, anche la platea degli aventi diritto, con Ordine di Servizio del Direttore Generale del 6 maggio 2019 numero 2 è stato costituito un "**Tavolo Tecnico Paritetico**" costituito da Rappresentanti sia della Amministrazione che delle Organizzazioni Sindacali, che, all'esito dei suoi lavori, ha predisposto due "**Disciplinari**", uno per la concessione dei sussidi e l'altro per il conferimento di borse di studio, sulla base dei quali il Dottore **Gaetano TELESIO**, in qualità di **Direttore Generale "pro tempore"** dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" ha predisposto i seguenti Regolamenti:

- a) "Regolamento per la concessione di sussidi al personale in servizio di ruolo dello Istituto Nazionale di Astrofisica";
- b) "Regolamento per il conferimento di borse di studio ai figli dei dipendenti in servizio di ruolo dello Istituto Nazionale di Astrofisica";

che sono stati successivamente approvati con la stipula della "Ipotesi" di Accordo sottoscritta in data 11 febbraio 2021.

Atteso quanto sopra, le "Parti" hanno ritenuto di prevedere, nella predetta "Ipotesi" di accordo, sia che i Fondi destinati alla concessione dei sussidi ed al conferimento delle borse di studio, ove non utilizzati nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, restino vincolati per la stessa finalità nei successivi esercizi finanziari, sia la possibilità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato negli esercizi finanziari precedenti e che l'Istituto ha ritenuto di dover vincolare, negli anni, per le medesime finalità dei benefici assistenziali e sociali, per un importo pari ad € 2.808.029,55.

**La volontà dell'Ente di utilizzare l'avanzo di amministrazione finora maturato, come innanzi specificato, per le finalità previste dalla predetta Ipotesi di Accordo è stata, peraltro, avallata anche dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 aprile 2021.**

### **Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo**

*Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato*

### **Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo**

Risorse fisse:	€ 0,00
Risorse variabili:	€ 440.000,00
Totale fondo:	€ 440.000,00

### **Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

*Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato*

## **Modulo II**

### **Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

#### **Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

*Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato*

#### **Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**

Con la "Ipotesi" di Accordo sottoscritta in data 11 febbraio 2021 le "Parti" hanno determinato di destinare lo stanziamento complessivo destinato alla erogazione dei benefici previsti dal "Regolamento per la concessione di sussidi al personale in servizio di ruolo dello Istituto Nazionale di Astrofisica" e dal "Regolamento per il

conferimento di borse di studio ai figli dei dipendenti in servizio di ruolo dello Istituto Nazionale di Astrofisica", che per l'anno 2021 ammonta ad € **440.000,00**, secondo la seguente ripartizione:

- concessione dei sussidi: € **352.000,00**
- conferimento borse di studio: € **88.000,00**

Per le medesime finalità le parti hanno, altresì, stabilito, in aggiunta allo stanziamento di € **440.000,00** di utilizzare, per l'anno 2021, una quota parte dell'avanzo di amministrazione accertato negli esercizi finanziari precedenti, e che alla data del 31 dicembre 2020 risulta essere pari ad € **2.808.029,55**, per un importo pari € **400.000,00** per le stesse finalità previste dalla predetta "Ipotesi" di Accordo.

### **Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare**

*Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato*

### **Sezione IV - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

*Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato*

### **Modulo III**

#### **Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa**

Come già illustrato nella Sezione II della presente Relazione tecnico-finanziaria, lo stanziamento complessivo destinato alla erogazione dei benefici assistenziali per l'anno 2021 è stato quantificato, in sede di approvazione del Bilancio Annuale di previsione per l'Esercizio Finanziario 2021, nell'ambito dell'importo massimo dell'1% del totale complessivo delle spese per il personale iscritte nel predetto Bilancio di previsione, per un importo pari ad € **440.000,00**.

### **Modulo IV**

#### **Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri dei Fondi con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

Le risorse destinate alla erogazione dei benefici assistenziali e sociali previsti, per l'anno 2021, dalla "Ipotesi" di Accordo sottoscritta in data 11 febbraio 2021, trovano copertura nello stanziamento appositamente previsto nel Bilancio Annuale di previsione per l'Esercizio Finanziario 2021 dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" **Obiettivo Funzione** 1.08.01.05 "*Gestione Risorse Umane – Altre spese per il personale*", "**Capitolo**" 1.01.01.02.001 "*Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale*".

Roma, lì 30 giugno 2021

Saura/Ragonese/Biserna